
IPAGOO LLP

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti della succursale italiana di Ipagoo LLP le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 17, 18, 19, d. lgs. n. 231/2007; art. 62, d. lgs. n. 231/2007).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate alla succursale italiana di Ipagoo LLP, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB, richiamato dall’art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATO che non sono state presentate controdeduzioni;

CONSIDERATE le risultanze dell’istruttoria;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d’Italia l’applicazione, nei confronti di Ipagoo LLP

Provvedimenti sanzionatori

di sanzioni amministrative pecuniarie *ex art. 62 del d.lgs. n. 231/2007*, trasmettendo i relativi atti;

CONSIDERATO che, non avendo partecipato all'istruttoria, a **Ipago** LLP non è stata trasmessa la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, come previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, come successivamente modificato e integrato;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a **Ipago** LLP sia inflitta, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 231/2007, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 30.000.

– omissis –

Roma, 17.11.2020

IL DIRETTORE GENERALE: D. FRANCO